

Numero 00751/2016 e data 21/03/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 ottobre 2015

NUMERO AFFARE 01309/2015

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da --OMISSIS--, avverso il diniego di adeguamento di assegno vitalizio in qualità di erede di vittima del dovere - art. 2 - legge 350/2003;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 559/C/527/FU del 18 agosto 2015 con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;

Premesso

La ricorrente, orfana di un vicequestore della polizia di Stato, deceduto in data -OMISSIS-, durante un servizio di ordine pubblico, e perciò, "vittima del dovere", ai sensi della L. n. 629/63, è titolare di un assegno non

reversibile dell'importo di euro -OMISSIS-

La stessa impugna il decreto del ministro dell'interno che ha respinto la sua domanda volta ad ottenere l'adeguamento di tale assegno vitalizio all'importo di euro 500,00 come stabilito dall'art. 4, comma 328, della legge n. 350/03.

Sostiene la ricorrente che il legislatore avrebbe innalzato ad euro 500.00 il trattamento mensile dei beneficiari dell'assegno vitalizio della legge n. 407/98 e, successivamente avrebbe equiparato, con la legge n. 266/09, comma 562 e segg., in un'unica categoria tutte le "vittime del dovere", rinviando al successivo regolamento (d.P.R. n. 243/06) entro un limite massimo di spesa, la corresponsione di tale provvidenza.

L'Amministrazione, oltre la tardività del ricorso, sostiene, invece, che, l'art. 4, co. 1, lett. B, punto 1 del d.P.R. n. 243/06 ha riconosciuto tale assegno maggiorato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e alle vittime di azioni criminose posteriori al 1°/1/90, ma non ai beneficiari della legge n. 407/98, per i quali l'assegno è rimasto cristallizzato ad euro -OMISSIS-

Considerato

L'infondatezza del ricorso permette di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di tardività.

Il legislatore, con la legge finanziaria del 2006, in un'ottica di graduale riequilibrio, ha previsto un processo di progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, anche alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, disponendo allo scopo uno stanziamento massimo annuo di 10.000.000 di euro.

Peraltro, pur avendo il legislatore scelto la via della graduale parificazione delle varie categorie, va rilevato che tale finalità non si è ancora realizzata in quanto la norma finanziaria, se da un lato ha stabilito la "progressiva estensione dei benefici", dall'altro, ha previsto anche un tetto massimo di

spesa annuale.

In attuazione di tale legge è stato emanato il d.P.R. n. 243/06 che, all'interno di tale limite di spesa annuo, ha previsto, tra l'altro, quali siano le provvidenze da attribuire anche alle vittime del dovere.

In particolare, con riferimento al caso in esame ha previsto, all'art. 4, comma 1, lett. b, sub 1, per le vittime del dovere, in relazione alla legge n. 407/98, la corresponsione, in mancanza di nuovi casi, di un assegno vitalizio di euro -OMISSIS- anche per i fatti interiori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti.

Risulta, pertanto, evidente che il d.P.R. non si pone in contrasto con la norma di grado superiore che, allo stato, ha una finalità programmatica, ma tende a realizzare la progressiva estensione dei benefici nei limiti vincolati degli stanziamenti di bilancio e che rientra nella disponibilità del legislatore la programmazione del completamento del processo perequativo per realizzare la perfetta parificazione tra le varie categorie, come risulta dai lavori parlamentari succedutesi nel tempo.

L'adeguamento vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98 e successive modificazioni e integrazioni per i familiari superstiti di vittime del dovere, come la ricorrente, non può, pertanto essere considerato come un diritto, non essendovi copertura normativa e finanziaria e considerato che non risulta ancora attuata la completa parificazione di trattamento per tutte le categorie di "vittime del dovere", attesi i vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequativa di attribuzione delle somme disponibili.

Il regolamento esecutivo, quindi, deve ritenersi conforme alla legge e correttamente attuativo della stessa nella parte che qui rileva, in cui ha disposto di estendere l'assegno vitalizio in questione, sulla base delle disponibilità finanziaria, esclusivamente nella misura originaria di euro -OMISSIS-

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Adolfo Metro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa